

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1058

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ACCIARINI, BERLINGUER, TESSITORE, PAGANO, FRANCO Vittoria, PIZZINATO, VERALDI, BASTIANONI, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA, BONFIETTI, BRUTTI Paolo, CAVALLARO, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FALOMI, FASSONE, FLAMMIA, GARRAFFA, LIGUORI, LONGHI, MANZELLA, MASCIONI, MINARDO, MONTAGNINO, MUZIO, PASCARELLA, PASQUINI, ROTONDO, SODANO Tommaso, STANISCI, TOGNI, TONINI, VICINI, VISERTA COSTANTINI, VITALI, ZANCAN, GAGLIONE, PASSIGLI, DONATI, FILIPPELLI e GIOVANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2002

Abrogazione dell’articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 10 dicembre 1997, n. 425, intervenendo a modificare la disciplina «transitoria» che regolava gli esami di maturità dal 1969, tra gli obiettivi principali si proponeva:

a) di rendere la prova più seria, poichè veniva inserita una terza prova scritta e il colloquio si estendeva a tutte le materie dell'ultimo anno;

b) di ottenere una valutazione finale dello studente più equa, perchè permetteva di tenere conto con puntualità e precisione di quanto era stato fatto negli anni precedenti attraverso l'istituzione del «credito scolastico».

In considerazione di tali obiettivi anche la composizione della commissione era profondamente modificata: scompariva la difficile figura del «membro interno», ogni classe aveva una propria commissione, composta per metà da insegnanti interni e per metà da insegnanti esterni, più un presidente esterno.

In questi anni l'esame di Stato, che ha ormai superato tutte le necessarie fasi di gradualità che erano state previste, ha dimostrato di essere in grado di raggiungere gli obiettivi che il legislatore si era prefisso.

Improvvidamente, però, la legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha modificato la disciplina vigente, prevedendo una commissione tutta interna e un solo presidente in ciascuna sede d'esame.

La collocazione nell'ambito di una legge finanziaria di norme che incidono sul funzionamento della scuola e sulla qualità della

preparazione degli studenti è già di per sè altamente discutibile.

È per risparmiare che si toglie il carattere di serietà e di impegno che deve avere la prova conclusiva di un ciclo di studi? Pensiamo di poter concludere di no. In realtà si vuole offrire una scorciatoia a quella parte dei candidati che frequentano scuole per le quali, molto correttamente, è stata usata l'espressione «diplomifici».

La volontà di contrastare tale fenomeno era presente in più punti dalla legge n. 425 del 1997, ed uno tra gli aspetti più significativi era, appunto, la presenza di una commissione che accoglieva al suo interno sia coloro che conoscevano già il candidato, sia coloro che, provenendo dall'esterno, potevano esprimere maggiore distacco e imparzialità nella valutazione delle prove.

Non solo: la valutazione comune permetteva di dare alcuni elementi di omogeneità a livello nazionale nella attribuzione del punteggio finale agli studenti e alle studentesse. Non si dimentichi, poi, che molte norme della legge n. 425 del 1997 non potranno essere rispettate perchè la presenza del presidente in varie fasi della prova non sarà più possibile, essendo prevista una sola nomina in una sede d'esame che raggrupperà più classi.

Il presente disegno di legge è molto semplice: propone il ripristino delle norme della legge n. 425 del 1997 nella loro interezza, eliminando così un aspetto assai grave di ambiguità e una fonte di possibili irregolarità e disfunzioni nell'esame di stato conclusivo del ciclo di studi superiori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norma abrogativa)

1. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a decorrere dall'anno scolastico nel corso del quale viene approvata la presente legge, sono disciplinati dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e dalle relative disposizioni regolamentari.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 106,43 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

